

CODICE DELL'AMBIENTE

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana
del 14 aprile 2006, n. 88 – Suppl. Ord. n. 96/L



i book dei lavori pubblici


GRAFILL

CODICE DELL'AMBIENTE

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

ISBN 10 88-8207-214-2

ISBN 13 978-88-8207-214-8

EAN 9 788882 072148

I book dei lavori pubblici, 13

Prima edizione, giugno 2006

Codice dell'ambiente : decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
norme in materia ambientale. – Palermo : Grafill, 2006.

(I book dei lavori pubblici ; 13)

ISBN 88-8207-214-2

1. Ambiente naturale – Tutela – Legislazione – 2006

344.45046 CDD-20

SBN Pal0203922

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di giugno 2006

presso Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. **152** – *Norme in materia ambientale*

PARTE PRIMA – Disposizioni comuni	p. 21
Art. 1 – Ambito di applicazione	» 21
Art. 2 – Finalità	» 21
Art. 3 – Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi	» 21
PARTE SECONDA – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)	» 23
Titolo I – Norme generali	» 23
Art. 4 – Contenuti e obiettivi	» 23
Art. 5 – Definizioni	» 24
Art. 6 – Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali	» 27
Titolo II – Valutazione ambientale strategica – VAS	» 28
Capo I – Disposizioni comuni in materia di VAS	» 28
Art. 7 – Ambito d’applicazione	» 28
Art. 8 – Integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione	» 29
Art. 9 – Rapporto ambientale	» 30
Art. 10 – Consultazioni	» 30
Art. 11 – Consultazioni transfrontaliere	» 31
Art. 12 – Giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto	» 32
Art. 13 – Informazioni circa la decisione	» 33
Art. 14 – Monitoraggio	» 33
Capo II – Disposizioni specifiche per laVAS in sede statale	» 33

Art. 15 – Piani e programmi sottoposti aVAS in sede statale	p.	33
Art. 16 – Avvio del procedimento	»	34
Art. 17 – Istruttoria e adozione del giudizio di compatibilità ambientale	»	34
Art. 18 – Effetti del giudizio di compatibilità ambientale	»	35
Art. 19 – Procedura di verifica preventiva.....	»	35
Art. 20 – Fase preliminare	»	36
 Capo III – Disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale	 »	 36
Art. 21 – Piani e programmi sottoposti a VAS in sede regionale o provinciale	 »	 36
Art. 22 – Procedure di VAS in sede regionale o provinciale	»	36
 Titolo III – Valutazione di impatto ambientale –VIA	 »	 37
 Capo I – Disposizioni comuni in materia di VIA	 »	 37
Art. 23 – Ambito di applicazione	»	37
Art. 24 – Finalità della VIA	»	38
Art. 25 – Competenze e procedure	»	39
Art. 26 – Fase introduttiva del procedimento	»	39
Art. 27 – Studio di impatto ambientale	»	40
Art. 28 – Misure di pubblicità	»	41
Art. 29 – Partecipazione al procedimento	»	42
Art. 30 – Istruttoria tecnica	»	42
Art. 31 – Giudizio di compatibilità ambientale	»	43
Art. 32 – Procedura di verifica	»	44
Art. 33 – Relazioni traVAS e VIA	»	44
Art. 34 – Relazioni traVIA E IPPC.....	»	44
 Capo II – Disposizioni specifiche per laVIA in sede statale	 »	 46
Art. 35 – Progetti sottoposti aVIA in sede statale	»	46
Art. 36 – Procedimento di valutazione	»	46
Art. 37 – Compiti istruttori della commissione tecnico-consultiva	»	48
Art. 38 – Fase preliminare e verifica preventiva	»	49
Art. 39 – Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri	 »	 49
Art. 40 – Effetti del giudizio di compatibilità ambientale	»	50
Art. 41 – Controlli successivi	»	41
 Capo III – Disposizioni specifiche per la VIA in sede regionale o provinciale	 »	 51

Art. 42 – Progetti sottoposti a VIA in sede regionale o provinciale	p.	51
Art. 43 – Procedure di VIA in sede regionale o provinciale	»	51
Art. 44 – Termini del procedimento	»	52
Art. 45 – Coordinamento ed integrazione dei procedimenti amministrativi	»	52
Art. 46 – Procedure semplificate ed esoneri	»	53
Art. 47 – Obblighi di informazione	»	53
 Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali	»	53
Art. 48 – Abrogazioni	»	53
Art. 49 – Provvedimenti di attuazione per la costituzione e funzionamento della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali	»	54
Art. 50 – Adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali	»	55
Art. 51 – Regolamenti e norme tecniche integrative – autorizzazione unica ambientale per le piccole imprese	»	56
Art. 52 – Entrata in vigore	»	56
 PARTE TERZA – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche	»	58
 Sezione I – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione	»	58
 Titolo I – Principi generali e competenze	»	58
 Capo I – Principi generali	»	58
Art. 53 – Finalità	»	58
Art. 54 – Definizioni	»	58
Art. 55 – Attività conoscitiva	»	60
Art. 56 – Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione	»	61
 Capo II – Competenze	»	63
Art. 57 – Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo	»	63
Art. 58 – Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	»	64
Art. 59 – Competenze della Conferenza Stato-regioni	»	65
Art. 60 – Competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)	»	65

Art. 61 – Competenze delle regioni	p. 66
Art. 62 – Competenze degli enti locali e di altri soggetti	» 67
Art. 63 – Autorità di bacino distrettuale	» 67
 Titolo II – I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi	 » 69
 Capo I – I distretti idrografici	 » 69
 Art. 64 – Distretti idrografici	 » 69
 Capo II – Gli strumenti	 » 72
Art. 65 – Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale	» 72
Art. 66 – Adozione ed approvazione dei piani di bacino	» 74
Art. 67 – I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio	» 76
Art. 68 – Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio.....	» 77
 Capo III – Gli interventi	 » 78
Art. 69 – Programmi di intervento.....	» 78
Art. 70 – Adozione dei programmi.....	» 78
Art. 71 – Attuazione degli interventi	» 79
Art. 72 – Finanziamento	» 79
 Sezione II – Tutela delle acque dall'inquinamento	 » 80
 Titolo I – Principi generali e competenze.....	 » 80
Art. 73 – Finalità.....	» 80
Art. 74 – Definizioni	» 81
Art. 75 – Competenze	» 88
 Titolo II – Obiettivi di qualità.....	 » 90
 Capo I – Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione.....	 » 90
Art. 76 – Disposizioni generali	» 90
Art. 77 – Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale	» 91
Art. 78 – Standard di qualità per l'ambiente acquatico	» 93
Art. 79 – Obiettivo di qualità per specifica destinazione.....	» 93
 Capo II – Acque a specifica destinazione	 » 94

Art. 80 – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	p. 94
Art. 81 – Deroghe	» 94
Art. 82 – Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile	» 95
Art. 83 – Acque di balneazione	» 95
Art. 84 – Acque dolci idonee alla vita dei pesci	» 95
Art. 85 – Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci	» 96
Art. 86 – Deroghe	» 97
Art. 87 – Acque destinate alla vita dei molluschi	» 97
Art. 88 – Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi	» 97
Art. 89 – Deroghe	» 97
Art. 90 – Norme sanitarie	» 98
 Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi	» 98
 Capo I – Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento	» 98
Art. 91 – Aree sensibili	» 98
Art. 92 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	» 99
Art. 93 – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione	» 100
Art. 94 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	» 101
 Capo II – Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico	» 103
Art. 95 – Pianificazione del bilancio idrico	» 103
Art. 96 – Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775	» 104
Art. 97 – Acque minerali naturali e di sorgenti	» 107
Art. 98 – Risparmio idrico	» 107
Art. 99 – Riutilizzo dell'acqua	» 108
 Capo III – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi	» 108
Art. 100 – Reti fognarie	» 108
Art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi	» 108
Art. 102 – Scarichi di acque termali	» 111
Art. 103 – Scarichi sul suolo	» 111
Art. 104 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	» 112
Art. 105 – Scarichi in acque superficiali	» 113
Art. 106 – Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili	» 114

Art. 107 – Scarichi in reti fognarie	p. 114
Art. 108 – Scarichi di sostanze pericolose	» 115
Capo IV – Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici	» 116
Art. 109 – Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte	» 116
Art. 110 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane	» 117
Art. 111 – Impianti di acquacoltura e piscicoltura	» 118
Art. 112 – Utilizzazione agronomica	» 118
Art. 113 – Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia ..	» 119
Art. 114 – Dighe	» 119
Art. 115 – Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici	» 121
Art. 116 – Programmi di misure	» 121
Titolo IV – Strumenti di tutela	» 122
Capo I – Piani di gestione e piani di tutela delle acque	» 122
Art. 117 – Piani di gestione e registro delle aree protette	» 122
Art. 118 – Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica	» 122
Art. 119 – Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici	» 123
Art. 120 – Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici	» 123
Art. 121 – Piani di tutela delle acque	» 121
Art. 122 – Informazione e consultazione pubblica	» 125
Art. 123 – Trasmissione delle informazioni e delle relazioni	» 125
Capo II – Autorizzazione agli scarichi	» 126
Art. 124 – Criteri generali	» 126
Art. 125 – Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali	» 128
Art. 126 – Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane	» 128
Art. 127 – Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue	» 128
Capo III – Controllo degli scarichi	» 129
Art. 128 – Soggetti tenuti al controllo	» 129
Art. 129 – Accessi ed ispezioni	» 129
Art. 130 – Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico	» 129
Art. 131 – Controllo degli scarichi di sostanze pericolose	» 129

Art. 132 – Interventi sostitutivi.....	p. 130
Titolo V – Sanzioni.....	» 130
Capo I – Sanzioni amministrative	» 130
Art. 133 – Sanzioni amministrative	» 130
Art. 134 – Sanzioni in materia di aree di salvaguardia	» 131
Art. 135 – Competenza e giurisdizione	» 132
Art. 136 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	» 132
Capo II – Sanzioni penali	» 132
Art. 137 – Sanzioni penali	» 132
Art. 138 – Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura	» 134
Art. 139 – Obblighi del condannato	» 134
Art. 140 – Circostanza attenuante	» 134
Sezione III – Gestione delle risorse idriche.....	» 135
Titolo I – Principi generali e competenze.....	» 135
Art. 141 – Ambito di applicazione	» 135
Art. 142 – Competenze	» 135
Art. 143 – Proprietà delle infrastrutture	» 135
Art. 144 – Tutela e uso delle risorse idriche	» 136
Art. 145 – Equilibrio del bilancio idrico.....	» 136
Art. 146 – Risparmio idrico	» 136
Titolo II – Servizio idrico integrato	» 137
Art. 147 – Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato	» 138
Art. 148 – Autorità d’ambito territoriale ottimale	» 138
Art. 149 – Piano d’ambito	» 139
Art. 150 – Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento	» 140
Art. 151 – Rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato	» 140
Art. 152 – Poteri di controllo e sostitutivi	» 142
Art. 153 – Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.....	» 142
Art. 154 – Tariffa del servizio idrico integrato	» 143
Art. 155 – Tariffa del servizio di fognatura e depurazione	» 144
Art. 156 – Riscossione della tariffa	» 144
Art. 157 – Opere di adeguamento del servizio idrico	» 145
Art. 158 – Opere e interventi per il trasferimento di acqua	» 145

Titolo III – Vigilanza, controlli e partecipazione.....	p. 146
Art. 159 – Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti	» 146
Art. 160 – Compiti e funzioni dell’Autorità di vigilanza	» 148
Art. 161 – Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti.....	» 149
Art. 162 – Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.....	» 151
Art. 163 – Gestione delle aree di salvaguardia	» 151
Art. 164 – Disciplina delle acque nelle aree protette	» 151
Art. 165 – Controlli.....	» 152
Titolo IV – Usi produttivi delle risorse idriche	» 152
Art. 166 – Usi delle acque irrigue e di bonifica.....	» 152
Art. 167 – Usi agricoli delle acque	» 153
Art. 168 – Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico	» 154
Art. 169 – Piani, studi e ricerche	» 154
Sezione IV – Disposizioni transitorie e finali.....	» 154
Art. 170 – Norme transitorie.....	» 154
Art. 171 – Canoni per le utenze di acqua pubblica.....	» 157
Art. 172 – Gestioni esistenti	» 158
Art. 173 – Personale	» 159
Art. 174 – Disposizioni di attuazione e di esecuzione	» 159
Art. 175 – Abrogazione di norme	» 159
Art. 176 – Norma finale	» 160
PARTE QUARTA – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	» 162
Titolo I – Gestione dei rifiuti	» 162
Capo I – Disposizioni generali	» 162
Art. 177 – Campo di applicazione	» 162
Art. 178 – Finalità.....	» 162
Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.....	» 163
Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti	» 164
Art. 181 – Recupero dei rifiuti.....	» 164
Art. 182 – Smaltimento dei rifiuti.....	» 166
Art. 183 – Definizioni.....	» 167
Art. 184 – Classificazione.....	» 172
Art. 185 – Limiti al campo di applicazione	» 173
Art. 186 – Terre e rocce da scavo	» 174
Art. 187 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	» 176

Art. 188 – Oneri dei produttori e dei detentori	p. 176
Art. 189 – Catasto dei rifiuti	» 177
Art. 190 – Registri di carico e scarico	» 178
Art. 191 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi	» 180
Art. 192 – Divieto di abbandono	» 181
Art. 193 – Trasporto dei rifiuti.....	» 181
Art. 194 – Spedizioni transfrontaliere	» 183
Capo II – Competenze	» 184
Art. 195 – Competenze dello stato	» 184
Art. 196 – Competenze delle regioni	» 188
Art. 197 – Competenze delle province	» 190
Art. 198 – Competenze dei comuni	» 191
Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti	» 191
Art. 199 – Piani regionali.....	» 191
Art. 200 – Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.....	» 194
Art. 201 – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	» 195
Art. 202 – Affidamento del servizio	» 196
Art. 203 – Schema tipo di contratto di servizio	» 197
Art. 204 – Gestioni esistenti	» 198
Art. 205 – Misure per incrementare la raccolta differenziata	» 199
Art. 206 – Accordi, contratti di programma, incentivi	» 199
Art. 207 – Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti	» 201
Capo IV – Autorizzazioni e iscrizioni	» 201
Art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	» 201
Art. 209 – Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.....	» 204
Art. 210 – Autorizzazioni in ipotesi particolari	» 205
Art. 211 – Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione	» 207
Art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali	» 208
Art. 213 – Autorizzazioni integrate ambientali	» 213
Capo V – Procedure semplificate	» 214
Art. 214 – Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate	» 214
Art. 215 – Autosmaltimento	» 215
Art. 216 – Operazioni di recupero	» 216

Titolo II – Gestione degli imballaggi	p. 219
Art.217 – Ambito di applicazione	» 219
Art.218 – Definizioni	» 219
Art.219 – Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio	» 222
Art.220 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio	» 223
Art.221 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori	» 225
Art.222 – Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione	» 227
Art.223 – Consorzi	» 228
Art.224 – Consorzio nazionale imballaggi	» 229
Art.225 – Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	» 232
Art.226 – Divieti	» 233
Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti	» 234
Art.227 – Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto	» 234
Art.228 – Pneumatici fuori uso	» 235
Art.229 – Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR e CDR-Q	» 235
Art.230 – Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	» 236
Art.231 – Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	» 237
Art.232 – Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico	» 238
Art.233 – Consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti	» 239
Art.234 – Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene	» 241
Art.235 – Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi	» 244
Art.236 – Consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati	» 247
Art.237 – Criteri direttivi dei sistemi di gestione	» 251
Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	» 251
Art.238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	» 251
Titolo V – Bonifica di siti contaminati	» 252
Art.239 – Principi e campo di applicazione	» 252

Art.240 – Definizioni.....	p. 253
Art.241 – Regolamento aree agricole	» 255
Art.242 – Procedure operative ed amministrative	» 256
Art.243 – Acque di falda	» 259
Art.244 – Ordinanze	» 259
Art.245 – Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione	» 259
Art.246 – Accordi di programma.....	» 260
Art.247 – Siti soggetti a sequestro	» 260
Art.248 – Controlli.....	» 261
Art.249 – Aree contaminate di ridotte dimensioni	» 261
Art.250 – Bonifica da parte dell’amministrazione	» 261
Art.251 – Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare.....	» 261
Art.252 – Siti di interesse nazionale	» 262
Art.253 – Oneri reali e privilegi speciali	» 263
 Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali	 » 264
 Capo I – Sanzioni	 » 264
Art.254 – Norme speciali.....	» 264
Art.255 – Abbandono di rifiuti	» 264
Art.256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.....	» 265
Art.257 – Bonifica dei siti	» 266
Art.258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	» 267
Art.259 – Traffico illecito di rifiuti	» 268
Art.260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	» 268
Art.261 – Imballaggi.....	» 268
Art.262 – Competenza e giurisdizione	» 269
Art.263 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	» 269
 Capo II – Disposizioni transitorie e finali	 » 269
Art.264 – Abrogazione di norme	» 269
Art.265 – Disposizioni transitorie.....	» 271
Art.266 – Disposizioni finali	» 266
 PARTE QUINTA – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	 » 274
 Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.....	 » 274

Art.267 – Campo di applicazione	p. 274
Art.268 – Definizioni	» 275
Art.269 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.....	» 279
Art.270 – Convogliamento delle emissioni	» 283
Art.271 – Valori limite di emissione e prescrizioni	» 284
Art.272 – Impianti e attività in deroga.....	» 287
Art.273 – Grandi impianti di combustione	» 289
Art.274 – Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione	» 291
Art.275 – Emissioni di COV	» 293
Art.276 – Controllo delle emissioni di COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione.....	» 296
Art.277 – Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti	» 297
Art.278 – Poteri di ordinanza.....	» 299
Art.279 – Sanzioni	» 299
Art.280 – Abrogazioni	» 300
Art.281 – Disposizioni transitorie e finali	» 300
Titolo II – Impianti termici civili.....	» 303
Art.282 – Campo di applicazione	» 303
Art.283 – Definizioni	» 304
Art.284 – Denuncia di installazione o modifica	» 305
Art.285 – Caratteristiche tecniche	» 305
Art.286 – Valori limite di emissione.....	» 305
Art.287 – Abilitazione alla conduzione	» 306
Art.288 – Controlli e sanzioni	» 307
Art.289 – Abrogazioni	» 308
Art.290 – Disposizioni transitorie e finali	» 308
Titolo III – Combustibili	» 309
Art.291 – Campo di applicazione	» 309
Art.292 – Definizioni	» 309
Art.293 – Combustibili consentiti.....	» 310
Art.294 – Prescrizioni per il rendimento di combustione.....	» 311
Art.295 – Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.....	» 311
Art.296 – Sanzioni	» 312
Art.297 – Abrogazioni	» 313

Art. 298 – Disposizioni transitorie e finali p. 313

PARTE SESTA – Norme in materia di tutela risarcitoria

contro i danni all’ambiente » 315

Titolo I – Ambito di applicazione » 315

Art. 299 – Competenze ministeriali » 315

Art. 300 – Danno ambientale » 315

Art. 301 – Attuazione del principio di precauzione » 316

Art. 302 – Definizioni » 317

Art. 303 – Esclusioni » 318

Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale » 319

Art. 304 – Azione di prevenzione » 319

Art. 305 – Ripristino ambientale » 320

Art. 306 – Determinazione delle misure per il ripristino ambientale » 321

Art. 307 – Notificazione delle misure preventive e di ripristino » 322

Art. 308 – Costi dell’attività di prevenzione e di ripristino » 322

Art. 309 – Richiesta di intervento statale » 323

Art. 310 – Ricorsi » 323

Titolo III – Risarcimento del danno ambientale » 324

Art. 311 – Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale » 324

Art. 312 – Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale » 324

Art. 313 – Ordinanza » 326

Art. 314 – Contenuto dell’ordinanza » 327

Art. 315 – Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria » 327

Art. 316 – Ricorso avverso l’ordinanza » 328

Art. 317 – Riscossione dei crediti e fondo di rotazione » 328

Art. 318 – Norme transitorie e finali » 329

ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA

Allegato I – *Informazioni da inserire nel rapporto ambientale* » 333

Allegato II – *Criteri per verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente...* » 334

Allegato III – *Progetti sottoposti a VIA* » 335

Allegato IV – *Elementi di verifica per l’assoggettamento VIA di progetti dell’allegato III, elenco B, non ricadenti in aree naturali protette* » 344

Allegato V – *Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale* p. 346

ALLEGATI ALLA PARTE TERZA

Allegato 1 – <i>Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale</i>	» 349
Allegato 2 – <i>Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale</i>	» 394
Allegato 3 – <i>Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica</i>	» 427
Allegato 4 – <i>Contenuti dei piani – Parte a. Piani di gestione dei bacini idrografici – Parte b. Piani di tutela delle acque</i>	» 435
Allegato 5 – <i>Limiti di emissione degli scarichi idrici</i>	» 440
Allegato 6 – <i>Criteri per la individuazione delle aree sensibili</i>	» 463
Allegato 7 – <i>Parte a. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i>	» 464
<i>Parte b. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i>	» 469
Allegato 8 – <i>Elenco indicativo dei principali inquinanti</i>	» 474
Allegato 9 – <i>Aree protette</i>	» 475
Allegato 10 – <i>Analisi economica</i>	» 476
Allegato 11 – <i>Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure</i>	» 477

ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA

Allegato A.....	» 481
Allegato B.....	» 482
Allegato C.....	» 483
Allegato D	» 484
Allegato E.....	» 515
Allegato F.....	» 517
Allegato G	» 518
Allegato H	» 520
Allegato I	» 522

ALLEGATI AL TITOLO V

Allegato 1 – <i>Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica</i>	» 524
Allegato 2 – <i>Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati</i>	» 528
Allegato 3 – <i>Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili</i>	» 537

Allegato 4 – <i>Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate</i>	p. 546
Allegato 5 – <i>Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare</i>	» 549

ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA

Allegato I – <i>Valori di emissione e prescrizioni</i>	» 563
Allegato II – <i>Grandi impianti di combustione</i>	» 600
Allegato III – <i>Emissioni di composti organici volatili</i>	» 622
Allegato IV – <i>Impianti e attività in deroga</i>	» 655
Allegato V – <i>Polveri e sostanze organiche liquide</i>	» 660
Allegato VI – <i>Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione</i>	» 665
Allegato VII – <i>Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione</i>	» 679
Allegato VIII – <i>Impianti di distribuzione di benzina</i>	» 689
Allegato IX – <i>Impianti termici civili</i>	» 706
Allegato X – <i>Disciplina dei combustibili</i>	» 718

ALLEGATI ALLA PARTE SESTA

Allegato 1	» 743
Allegato 2	» 744
Allegato 3	» 745
Allegato 4	» 749
Allegato 5	» 750

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;

Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;

Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1

(ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:

- a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

ART. 2

(finalità)

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)

1. Le norme di cui al presente decreto non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, mediante modifica o abrogazione delle singole disposizioni in esso contenute.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, adotta i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla modifica ed all'integrazione delle norme tecniche in materia ambientale con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

5. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, per la durata di due anni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un gruppo di dieci esperti nominati, con proprio decreto, fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto del presente decreto. Ai componenti del gruppo di esperti non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 4

(contenuti e obiettivi)

1. Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- 2) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- 3) promuovere l'utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
- 4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;
- 2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

- 3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione sottoponibile ad un esame esauriente del progetto di intervento da valutare;
 - 4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
 - 5) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
 - 6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
 - 7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;
 - 8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
2. La valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale, riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli.
4. La valutazione di impatto ambientale riguarda i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possano avere un impatto importante sull'ambiente ed è preordinata a garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio di dette opere ed interventi sull'ecosistema siano presi in considerazione durante la loro progettazione e prima dell'approvazione o autorizzazione dei relativi progetti, o comunque prima della loro realizzazione.
5. La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli.

ART. 5

(definizioni)

1. Ai fini della parte seconda del presente decreto si intende per:
 - a) procedimento di valutazione ambientale strategica - VAS: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto

ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

b) procedimento di valutazione di impatto ambientale – VIA: l'elaborazione di uno studio concernente l'impatto sull'ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall'esercizio di un'opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell'opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività;

d) piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione;

e) progetto di un'opera od intervento: l'elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale;

f) modifica sostanziale di un piano, programma o progetto: la modifica di un piano, programma o progetto approvato che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi sull'ambiente;

g) modifica sostanziale di un'opera o intervento: l'intervento su un'opera già esistente dal quale derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente; per le opere o interventi per i quali nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto sono fissate soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale anche l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al trenta per cento di tali soglie;

- h) **proponente o committente:** l'ente o la pubblica autorità cui compete l'adozione di un piano o programma o, in genere, che ne richiede l'approvazione, nonché l'ente o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto pubblico e il soggetto che richiede l'autorizzazione relativa ad un progetto privato;
- i) **rapporto ambientale:** lo studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma;
- l) **studio d'impatto ambientale:** lo studio tecnico-scientifico contenente una descrizione del progetto con le informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensione, l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del progetto sull'ambiente, nonché contenente il confronto con le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi, degli interessi e dei servizi correlati all'opera o all'intervento progettato e dell'ambito territoriale interessato;
- m) **giudizio di compatibilità ambientale:** l'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale;
- n) **autorizzazione:** la decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla realizzazione del progetto;
- o) **autorità competente:** l'amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase;
- p) **consultazione:** l'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un determinato progetto;
- q) **pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- r) **pubblico interessato:** il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), si considerano titolari di siffatto interesse;
- s) **soggetti interessati:** chiunque, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali del piano o programma sottoposto a valutazione di impatto strategico o del progetto sottoposto a valutazione di

impatto ambientale, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

t) procedura di verifica preventiva: il procedimento preliminare, che precede la presentazione della proposta di piano o programma, oppure la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, oppure se un determinato progetto debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

u) fase preliminare: il procedimento che precede la presentazione del progetto, attivato allo scopo di definire, in contraddittorio tra autorità competente e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale.

ART. 6

(commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali. Con il medesimo decreto sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione stessa.

2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto. In particolare, la Commissione provvede all'istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale relativi a piani e programmi oppure a progetti rispettivamente sottoposti a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, e si esprime altresì sulle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale.

3. La Commissione è composta da settantotto membri, oltre al presidente ed a tre vicepresidenti, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti qualificati in sistemi di gestione, in misurazioni e in materie progettuali, geologiche, ambientali, giuridiche, economiche e sociali, nonchè fra dirigenti della pubblica amministrazione.

4. L'attività della Commissione è articolata in tre settori operativi facenti capo ai tre vicepresidenti e concernenti, rispettivamente, le seguenti procedure:

- a) valutazione ambientale strategica;
- b) valutazione di impatto ambientale;
- c) prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

5. La Commissione opera, di norma, attraverso sottocommissioni. Le sottocommissioni sono composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalità necessarie per il completo ed adeguato esame della specifica pratica. L'individuazione delle professionalità necessarie spetta al vicepresidente competente. Una volta individuate le figure professionali dei componenti e del coordinatore della sottocommissione, i singoli commissari sono assegnati alle sottocommissioni sulla base di un predefinito ordine di turnazione.

6. In ragione degli specifici interessi regionali coinvolti dall'esercizio di una attività soggetta alle norme di cui alla parte seconda del presente decreto, la relativa sottocommissione è integrata dall'esperto designato da ciascuna delle regioni direttamente interessate per territorio dall'attività.

7. Ai fini di cui al comma 6, le amministrazioni regionali direttamente interessate per territorio segnalano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il proprio interesse.

8. Qualora le amministrazioni di cui al comma 7 non abbiano provveduto alla designazione degli esperti, la sottocommissione è costituita nella composizione ordinaria e procede comunque all'istruttoria affidatale, ferma restando la possibilità di successiva integrazione della sua composizione, nel rispetto dello stadio di elaborazione e delle eventuali conclusioni parziali cui sia già pervenuta.

TITOLO II

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI VAS

ART. 7

(ambito d'applicazione)

1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:

- a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:
 - 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
 - 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o

comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.

4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.

7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

ART. 8

(integrazione della valutazione ambientale nei procedimenti di pianificazione)

1. La valutazione ambientale strategica deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione in sede legislativa o amministrativa.

2. Le procedure amministrative previste dal presente titolo sono integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e dei programmi.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine

di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

ART. 9

(rapporto ambientale)

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica deve essere redatto, prima ed ai fini dell'approvazione, un rapporto ambientale, che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma proposto o adottato e da approvarsi.
2. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli, tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.
3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.
5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.

ART. 10

(consultazioni)

1. Prima dell'approvazione, il piano o programma adottato, oppure, qualora non sia previsto un atto formale di adozione, la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 9 devono essere messi a disposizione delle altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali

o paesaggistiche, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma e del pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1 e di cui al comma 4, la proposta di piano o di programma ed il relativo rapporto ambientale devono essere inviati a tutte le menzionate altre autorità. La sintesi non tecnica, con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale, deve essere depositata in congruo numero di copie presso gli uffici delle province e delle regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione.

3. Dell'avvenuto invio e deposito di cui al comma 2 deve essere data notizia a mezzo stampa secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, che assicura criteri uniformi di pubblicità per tutti i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalità per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet della proposta di piano o programma e relativo rapporto ambientale. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata.

4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet ai sensi del comma 3, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati a norma dei commi 1, 2 e 3. Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. I depositi e le pubblicazioni, di cui ai commi 2 e 3, con le connesse e conseguenti consultazioni, di cui al comma 4, sostituiscono ad ogni effetto tutte le forme di informazione e partecipazione eventualmente previste dalle procedure ordinarie di adozione ed approvazione dei medesimi piani o programmi.

ART. 11

(consultazioni transfrontaliere)

1. Qualora l'attuazione di un determinato piano o di un programma sottoposto a valutazione ambientale strategica possa avere effetti significativi anche sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea, o qualora lo richieda lo Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, redatto a norma dell'articolo 9, deve essere trasmessa, prima della approvazione del piano o del programma, anche a detto Stato membro interessato, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa.

2. Qualora lo Stato membro, cui sia stata trasmessa copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale ai sensi del comma 1, entro il

termine di trenta giorni dal ricevimento comunichi che, per esprimere il proprio parere, intende procedere a consultazioni, l'autorità competente deve concedere un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire allo Stato membro di procedere alle consultazioni al proprio interno delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

ART. 12

(giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione del piano o programma proposto)

1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonché gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11.

2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia.

3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'autorità competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il

proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.

ART. 13

(informazioni circa la decisione)

1. I giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 devono essere posti a disposizione del pubblico, unitamente alla relativa documentazione, da parte del proponente, che è tenuto a darne notizia a mezzo stampa secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.
2. I medesimi giudizi di compatibilità ambientale e i provvedimenti di approvazione sono trasmessi in copia integrale dall'autorità competente alle altre autorità ed agli Stati membri che abbiano partecipato alle consultazioni di cui agli articoli 10 e 11.

ART. 14

(monitoraggio)

1. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o dei programmi esercitano, avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati, al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
2. Per conformarsi al disposto del comma 1, devono essere impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti, al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.
3. Delle misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA VAS IN SEDE STATALE

ART. 15

(piani e programmi sottoposti a vas in sede statale)

1. Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 7 la cui approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Per la valutazione ambientale dei piani e programmi di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.